

RAPPORTO ANNUALE 1998

Indice

1	BASE LEGALE.....	3
2	COMPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ.....	4
3	GESTIONE DELLA SEGRETERIA.....	4
4	SUNTO DELL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ DI RICORSO.....	4
	4.1 ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO	4
	4.2 GIURISPRUDENZA IN GENERALE	6
	4.3 TEMATICHE PRINCIPALI	7
5	GIURISPRUDENZA DELL'AUTORITÀ DI RICORSO	7
	5.1 DECISIONE DEL 26 GIUGNO RIGUARDANTE IL SERVIZIO DIFFUSO DALLA TELEVISIONE SVIZZERA DRS DURANTE IL "TELEGIORNALE" SULLE ELEZIONI NELLA CITTÀ DI ZURIGO	8
	5.2 DECISIONE DEL 14 AGOSTO RIGUARDANTE I SERVIZI SUL TIBET DIFFUSI DALLA TELEVISIONE SVIZZERA DRS NELL'AMBITO DELLA TRASMISSIONE "10 VOR 10"	9
	5.3 DECISIONE DEL 22 OTTOBRE RIGUARDANTE LA TRASMISSIONE "VAUD- RÉGION" DIFFUSA DALLA TELEVISIONE SVIZZERA TSR	10
	5.4 DECISIONE DEL 23 OTTOBRE RIGUARDANTE LA TRASMISSIONE "MTW" E LA RETTIFICA DIFFUSE DALLA TELEVISIONE SVIZZERA DRS	11
6	GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE	12
7	REVISIONE DELLA LEGGE SULLA RADIOTELEVISIONE	15
8	COLLABORAZIONE TRA AUTORITÀ DI RICORSO E EUROPEAN PLATFORM OF REGULATORY AUTHORITIES.....	17
9	HTTP//WWW.UBI.ADMIN.CH.....	18
	ALLEGATO I: COMPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ E DELLA SEGRETERIA	20

1 Base legale

L'attività dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (qui di seguito "autorità di ricorso" o "autorità") è fondata sull'articolo 55bis capoverso 5 della Costituzione federale (qui di seguito Cost.; RS 101). La legge sulla radiotelevisione (qui di seguito LRTV, RS 784.40) precisa i compiti dell'autorità di ricorso (articolo 58 segg. LRTV) e disciplina la procedura in caso di ricorso in materia di programmi (articolo 62 segg. LRTV).

Il 1° gennaio 1998 è entrata in vigore la legge sulle telecomunicazioni sottoposta a revisione totale (RS 784.10). Ciò ha comportato anche alcune modifiche della legislazione sulla radiodiffusione. Conformemente all'articolo 65 capoverso 1 LRTV riveduto, l'autorità deve ora esaminare i reclami anche in relazione a una violazione delle disposizioni rilevanti in materia di programmi contenute negli accordi internazionali. Si tratta in primo luogo della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (qui di seguito CETF; RS 0.784.405). Nell'anno in esame, la CETF è stata riveduta mediante un protocollo aggiuntivo, in particolare per adeguarsi alla direttiva "Televisione senza frontiere" della Comunità europea. Questo protocollo aggiuntivo entrerà in vigore dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri oppure automaticamente dopo due anni.

In merito alla LRTV si pone la questione di una revisione totale soprattutto in seguito all'evoluzione tecnologica (ad es. digitalizzazione), che ha portato anche a una convergenza tecnica. In molti casi non è più possibile distinguere chiaramente tra servizi di radiodiffusione e di telecomunicazione. L'autorità ha potuto prendere posizione in merito alla necessità di sottoporre a revisione la LRTV nell'ambito di un questionario distribuito dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFKOM) (cfr. capitolo 7).

2 Composizione dell'autorità

Per quanto riguarda la composizione dell'autorità, nell'anno in esame non vi sono stati cambiamenti (cfr. allegato 1). Il mandato dei nove membri impiegati a tempo parziale, compreso quello del presidente, scade alla fine del 2000.

3 Gestione della segreteria

L'autorità dispone di una segreteria composta di un giurista di lingua madre tedesca con funzioni direttive, impiegato al 90%, di una giurista di lingua madre francese, impiegata al 30%, e di una segretaria di cancelleria, impiegata al 50%.

Alla fine di aprile 1998 Marianne Plancherel, giurista di lingua madre francese, si è dimessa dalla sua carica. L'autorità la ringrazia per il suo operato. Isabelle Clerc, subentrante, ha assunto la nuova carica il 1° giugno.

Il disbrigo delle questioni finanziarie è di competenza della segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) a cui l'autorità è legata amministrativamente. Attraverso una serie di misure (ad es. riduzione del numero di sedute), l'autorità ha dato seguito agli obiettivi di risparmio del Dipartimento.

4 Sunto dell'attività dell'autorità di ricorso

4.1 Andamento dell'esercizio

Nel 1998, sono stati interposti presso l'autorità di ricorso 16 reclami (25 reclami nel 1997). Dodici reclami riguardavano un ricorso collettivo (articolo 63 capoverso 1 lettera *a* LRTV), mentre quattro casi riguardavano un ricorso individuale (articolo 63 capoverso 1 lettera *b* LRTV). Inoltre, il Tribunale federale ha rinviato una decisione

dell'autorità, concernente due ricorsi, per un nuovo apprezzamento. Il leggero calo del numero di reclami rispetto al 1997 è da ricondurre al fatto che quest'anno nessuna trasmissione è stata oggetto di più reclami.

L'autorità ha evaso 17 casi e pubblicato le relative decisioni, di cui 14 mediante una procedura di diritto sostanziale. In due casi (7 casi nel 1997) l'autorità si è rifiutata di entrare nel merito per motivi formali, mentre in un caso ha sospeso la discussione, ai sensi dell'articolo 64 capoverso 3 LRTV, a causa di una procedura civile e penale in corso.

Dei 16 reclami interposti, 14 riguardavano trasmissioni televisive e due trasmissioni radiofoniche. La metà delle trasmissioni oggetto di reclamo (8) sono state diffuse dalla televisione svizzera DRS. Tre reclami riguardavano trasmissioni televisive del canale svizzero SF2, due riguardavano trasmissioni delle Télévision Suisse Romande (TSR) e uno diverse trasmissioni di TeleZürì. Le due trasmissioni radiofoniche oggetto di reclamo riguardavano Radio DRS.

Nell'anno 1998, l'autorità si è riunita sette volte in seduta plenaria (otto volte nel 1997), di cui una sull'arco di due giorni. Al termine dell'anno in esame vi erano ancora 8 casi in corso.

La durata delle procedure, dalla ricezione del reclamo alla decisione nel merito, era compresa tra 1 mese e mezzo e 6 mesi, per una media di 4 mesi e mezzo. L'autorità si è impegnata a ridurre la durata delle procedure, nella misura concessa dai singoli casi, con la presentazione di progetti di decisione mandati in circolazione (cfr. articolo 11 del Regolamento dell'autorità; RS 784.409).

4.2 Giurisprudenza in generale

Nel 1998, l'autorità ha dovuto constatare in quattro casi una violazione delle disposizioni in materia di programmi. In proporzione alle decisioni prese, ciò significa che è stato accolto un maggior numero di reclami. Tale tendenza è da ricondurre in primo luogo al fatto che, col diminuire del numero di reclami inoltrati, percentualmente vi era un maggior numero di casi problematici da esaminare nell'ottica del diritto in materia di programmi.

L'autorità ha stabilito ogni volta un termine di 60 giorni, affinché l'emittente potesse adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio alla violazione ed evitare il ripetersi della medesima o di analoghe violazioni (articolo 67 capoverso 2 LRTV). Se entro il termine fissato l'emittente non adotta provvedimenti o adotta provvedimenti insufficienti, l'autorità, conformemente all'articolo 67 capoverso 3 LRTV, può proporre al dipartimento di modificare la concessione. Nell'anno in esame, l'autorità non ha mai dovuto agire in tal senso.

Nel fondo, i reclami interposti concernevano prevalentemente il principio dell'oggettività (articolo 4 capoverso 1 primo periodo LRTV). L'autorità ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza in merito a fatti non menzionati nell'ambito di trasmissioni informative (cfr. capitoli 5.1 e 5.3). Per quanto riguarda il principio dell'oggettività, l'autorità ha messo l'accento in modo particolare sul rispetto del principio della trasparenza, reputandolo uno dei doveri centrali della diligenza giornalistica.

Per la prima volta, l'autorità ha potuto esprimersi in merito alla questione dell'esame in materia di programmi di una serie televisiva (cfr. capitolo 5.2).

Dal punto di vista procedurale va rilevata la decisione del Tribunale federale riguardante il documentario "*L'honneur perdu de la Suisse*" messo in onda dal canale TSR nell'ambito della rubrica "*Temps présent*". Il Tribunale federale ha

annullato la decisione dell'autorità di ricorso per vizi di procedura. Se le regole della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) non sono applicabili alla procedura dell'autorità, lo sono invece le garanzie procedurali derivate dall'articolo 4 Cost. (cfr. capitolo 6).

4.3 Tematiche principali

Nel 1997, l'autorità di ricorso ha dovuto occuparsi prevalentemente di trasmissioni che criticavano il ruolo della Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale. Nell'anno in esame non si può individuare una tematica principale. Si può comunque affermare che una parte considerevole dei ricorsi si riferiva a trasmissioni informative che, direttamente o indirettamente, trattavano argomenti inerenti a elezioni o votazioni. In effetti, due reclami riguardavano trasmissioni dedicate alle elezioni comunali di Zurigo e quattro rispettivamente trasmissioni concernenti il progetto FTP (Costruzione e finanziamento delle infrastrutture dei trasporti pubblici), le elezioni del Consiglio di Stato ginevrino, la votazione sulla "iniziativa protezione genetica" e un'iniziativa popolare del Cantone di Vaud.

5 Giurisprudenza dell'autorità di ricorso

Qui di seguito vengono menzionate in sintesi alcune decisioni che hanno richiesto l'esame di nuove questioni giuridiche o una precisazione della giurisprudenza anteriore dell'autorità. Le decisioni riportate sono state o saranno in parte pubblicate nella Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC). Tutte le nuove decisioni sono inoltre consultabili nel sito Web dell'autorità di ricorso (cfr. capitolo 9).

5.1 Decisione del 26 giugno riguardante il servizio diffuso dalla televisione svizzera DRS durante il "Telegiornale" sulle elezioni nella Città di Zurigo

In una trasmissione informativa d'attualità, incentrata su elezioni, si devono menzionare tutti i fatti fondamentali noti, tra cui figurano anche i risultati della ripartizione dei seggi in Parlamento.

Circostanze: il 1° marzo si sono svolte nella Città di Zurigo le elezioni del Municipio (esecutivo) e del Consiglio comunale (legislativo). Nel corso del "Telegiornale" delle 19.30, il canale svizzero DRS ha diffuso un ampio servizio sulle elezioni del Municipio e la nomina del sindaco. Nonostante una campagna elettorale aggressiva, l'UDC non ha ottenuto alcun seggio in Municipio e, nel complesso, i partiti borghesi hanno chiaramente mancato i propri obiettivi. Nelle elezioni del Consiglio comunale, invece, l'UDC è stato il partito che ha registrato il maggiore aumento di voti, ottenendo sette seggi in più. Al momento della diffusione del "Telegiornale" oggetto di reclamo, l'esito delle elezioni parlamentari era già noto a grandi linee, ma nel servizio in questione è stato menzionato solo vagamente in una frase secondaria ("L'UDC, pur ottenendo risultati discreti in seno al Consiglio comunale, dunque al parlamento, ha mancato ancora una volta l'obiettivo di entrare in governo.").

Apprezzamento: una presentazione oggettiva dell'esito di un'elezione nell'ambito di una trasmissione informativa presuppone la menzione di tutti i fatti fondamentali noti. Fra questi figura nella fattispecie anche l'esito delle elezioni del Consiglio comunale. Se il "Telegiornale" attribuisce a un avvenimento come quello delle elezioni nella Città di Zurigo un'importanza tale da diffondere un servizio in avvio di trasmissione, non può omettere una segnalazione essenziale dei risultati già noti per quanto riguarda il legislativo. Dato che l'emittente non ha di fatto fornito alcuna informazione in merito, i telespettatori non hanno avuto modo di farsi un'opinione adeguata sulle elezioni nella Città di Zurigo. L'autorità ha riconosciuto pertanto la validità del ricorso contro l'edizione principale del "Telegiornale" del 1° marzo 1998.

5.2 Decisione del 14 agosto riguardante i servizi sul Tibet diffusi dalla televisione svizzera DRS nell'ambito della trasmissione "10 vor 10"

Il pubblico deve avere la possibilità di distinguere tra fatti e opinioni anche nell'ambito dei singoli servizi diffusi nel corso di una serie televisiva tematica.

Circostanze: dal 5 al 9 gennaio 1998, il canale DRS ha diffuso nell'ambito della trasmissione "10 vor 10" dei servizi sul Tibet di 6-8 minuti sotto forma di serie a puntate, in cui si poneva l'accento su un conflitto religioso esistente tra i tibetani in esilio. Nell'argomentazione si sosteneva che il Dalai Lama, la guida spirituale del buddismo tibetano, svolgesse in proposito un ruolo fondamentale perché avrebbe interdetto la venerazione di una divinità, il Dorje Shugden. Tale divieto è stato equiparato a un'interdizione del culto mariano da parte del Papa. Nel conflitto religioso instauratosi, i seguaci di questa divinità verrebbero segregati, perseguiti e addirittura minacciati di morte.

Apprezzamento: l'autorità ha ritenuto che le prime tre trasmissioni della serie "10 vor 10" non sono compatibili con i principi vigenti applicabili all'informazione e in particolare con il principio dell'oggettività. I doveri di diligenza giornalistica e soprattutto il principio della trasparenza sono stati violati, in quanto i servizi trattavano in modo fazioso un argomento dai complessi risvolti religiosi, politici e sociali. Il pubblico, sprovvisto di conoscenze specifiche, non ha potuto giudicare il valore e l'attendibilità delle affermazioni spesso assolutistiche e non ha dunque avuto modo di formarsi una propria opinione sull'argomento. L'emittente ha comunque cercato, soprattutto nell'ultima puntata e con un'intervista straordinaria rilasciata da un esperto indipendente del Tibet, di ripristinare un certo equilibrio con i primi tre servizi della serie "10 vor 10". La struttura e la modalità di diffusione della serie non ha però consentito di rimediare alle precedenti violazioni dei diritti in materia di programmi.

Il reclamo interposto ha permesso all'autorità di esprimersi per la prima volta in merito alla questione dell'esame, in materia di programmi, di una serie televisiva. Nei considerandi, l'autorità sottolinea quanto segue: "Una serie televisiva non può essere considerata in modo univoco né come una singola trasmissione, né tanto meno come diverse trasmissioni legate tematicamente ai sensi di un ricorso temporale (...). L'esame in materia di diritto di programmi secondo i principi applicabili all'informazione (articolo 4 LRTV) deve anche tenere conto della peculiare forma di diffusione della serie. In linea di principio, il singolo servizio di una serie non è soggetto all'osservanza del principio dell'oggettività quanto una singola trasmissione o diverse trasmissioni nell'ambito di un ricorso temporale, purché vengano considerate le conoscenze specifiche del pubblico. L'emittente deve tuttavia osservare il principio della trasparenza, che in una serie televisiva riveste un ruolo decisivo in termini di oggettività. Ogni singola puntata deve consentire al pubblico di riconoscere il servizio come parte di una serie e di individuare le opinioni di volta in volta presentate. I relativi riferimenti devono essere ripetuti chiaramente perlomeno all'inizio e al termine di ogni servizio. I riassunti in apertura di servizio servono a informare i telespettatori sui contenuti presentati fino a quel momento. La struttura e la modalità di diffusione della serie devono essere evidenti".

5.3 Decisione del 22 ottobre riguardante la trasmissione "Vaud-Région" diffusa dalla televisione svizzera TSR

La mancata menzione del deposito di un'iniziativa cantonale nell'ambito di una speciale rubrica regionale viola l'obbligo legale secondo cui gli avvenimenti e le opinioni devono essere presentati adeguatamente.

Circostanze: nel corso di una conferenza stampa, l'associazione "Helvetia Nostra" ha comunicato il deposito dell'iniziativa popolare del Cantone di Vaud "Sauver le

piéd du Jura" e il numero di firme raccolte. Nell'ambito della rubrica d'attualità regionale "*Vaud Région*", la televisione svizzera TSR non ha fornito informazioni in merito a questo avvenimento.

Apprezzamento: nei considerandi di questa decisione fondamentale, l'autorità ha sottolineato che anche la non diffusione di un avvenimento può violare i principi applicabili all'informazione ai sensi dell'articolo 4 LRTV (principio dell'oggettività e principio della molteplicità). Il deposito di un'iniziativa popolare costituisce un elemento centrale di una democrazia diretta. Se un'emittente omette di menzionare un simile avvenimento nell'ambito di una speciale rubrica regionale a carattere informativo, pregiudica la formazione dell'opinione da parte del pubblico. Nella fattispecie, l'autorità di ricorso ha stabilito che la mancata menzione del deposito dell'iniziativa rappresenta una violazione dei principi applicabili all'informazione, in quanto gli avvenimenti e le opinioni non sono stati presentati adeguatamente nella loro molteplicità (articolo 4 capoverso 1 secondo periodo LRTV).

5.4 Decisione del 23 ottobre riguardante la trasmissione "MTW" e la rettifica diffuse dalla televisione svizzera DRS

Una breve rettifica, legata tematicamente a un'imminente votazione e diffusa nell'ambito di un rubrica specializzata non deve presentare errori.

Circostanze: in vista della votazione popolare sull'iniziativa "protezione genetica", il 23 aprile 1998 il canale DRS ha diffuso nell'ambito della rubrica "*MTW*" due servizi filmati sull'ingegneria genetica. I servizi erano volutamente faziosi e riportavano uno l'opinione dei fautori e l'altro l'opinione degli oppositori dell'iniziativa. In seguito alle reazioni suscitate da una sequenza riguardante gli effetti della colza transgenica sulle api, il 4 giugno 1998 la televisione svizzera DRS ha diffuso volontariamente una rettifica. La sequenza contestata è stata nuovamente trasmessa con un

commento alle affermazioni originali. La ricorrente lamenta che anche la rettifica conteneva ancora degli errori.

Apprezzamento: l'autorità ha stabilito chiaramente che pure la rettifica presentava un errore. Infatti, nello studio scientifico citato nel servizio filmato, alle api non è stata somministrata una sostanza derivata dalla colza transgenica, bensì una sostanza derivata da un concentrato di fagioli. L'emittente considera tuttavia questo errore come secondario. Oltre alla rappresentazione visiva, l'autorità ha tenuto conto del fatto che la rettifica "errata" è stata diffusa pochi giorni prima della votazione sull'iniziativa "protezione genetica". L'errore pertanto era tale da influenzare sostanzialmente il giudizio globale degli spettatori. L'autorità ha dunque stabilito che il pubblico non ha potuto farsi una propria opinione sulla questione delle api e della colza transgenica. Ha inoltre rilevato anche una violazione della diligenza giornalistica, in quanto una rubrica specializzata come "MTW" è tenuta, in un simile caso (rettifica volontaria poco prima di una votazione), a verificare esattamente i fatti riportati.

6 Giurisprudenza del Tribunale federale

Nel 1998 la seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale si è pronunciata su cinque decisioni dell'autorità di ricorso impugnate con ricorso di diritto amministrativo.

In una **decisione del 16 gennaio 1998**, il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza anteriore in merito alle condizioni di legittimazione al ricorso di diritto amministrativo (art. 103 lett. a OG). È legittimato al ricorso di diritto amministrativo anche colui che partecipa alla procedura dinanzi all'autorità nell'ambito di un'azione popolare (articolo 63 capoverso 1 lettera a LRTV) e non solo le persone che hanno interposto reclamo presso l'autorità per le quali sussiste un interesse degno di protezione (articolo 63 capoverso 1 lettera b LRTV). A coloro che propongono un'azione popolare in genere manca tuttavia uno stretto legame con l'oggetto

contestato, come nella fattispecie. Il Tribunale federale ha precisato che né l'attività pubblicistica del ricorrente nel campo della politica degli stranieri né i suoi diritti politici erano tali da giustificare un legame sufficientemente stretto con l'oggetto della trasmissione (servizio sulla naturalizzazione) e si è rifiutato di entrare nel merito del suo ricorso di diritto amministrativo.

Per gli stessi motivi in una **decisione del 6 febbraio 1998**, il Tribunale federale si è rifiutato di entrare nel merito di un ricorso di diritto amministrativo interposto dal primario di un ospedale cantonale. L'autorità di ricorso aveva respinto il suo reclamo riguardante una trasmissione "*Kassensturz*" della televisione svizzera DRS dedicata alla frequenza del ricorso a interventi chirurgici. Il Tribunale federale ha motivato la sua decisione di non entrata in materia precisando che un interesse degno di protezione ai sensi dell'articolo 103 lettera a OG sussiste solo se la situazione effettiva o giuridica del ricorrente può essere influenzata dall'esito della procedura. Il ricorrente risultava particolarmente interessato alla tematica della trasmissione in base alla sua attività professionale. Un simile interesse personale non è comunque sufficiente a giustificare un legame con la trasmissione oggetto di reclamo, nella quale non si è parlato direttamente o indirettamente né del ricorrente né dell'ospedale cantonale presso cui è primario. Nemmeno la sua funzione supplementare di presidente di un'associazione medica gli conferisce un legame sufficiente con la controversia. Conformemente alla decisione del Tribunale federale, infatti, la legittimazione a ricorrere non è intesa a "preservare l'onore professionale o personale in generale".

In una **decisione del 14 aprile** il Tribunale federale ha confermato una decisione dell'autorità, in cui stabiliva di addossare a un ricorrente le spese procedurali per ricorso temerario ai sensi dell'articolo 66 capoverso 2 LRTV. Il ricorrente, pur essendo a conoscenza della prassi dell'autorità in casi analoghi e nonostante il parere negativo dell'organo di mediazione, ha insistito nel far valere il suo punto di vista. Anche il Tribunale federale ha ritenuto una simile condotta sconsiderata e dunque temeraria.

In una **decisione pubblicata il 12 maggio 1998** (DTF 124 II 265), il Tribunale federale ha ribadito che il termine di reclamo previsto dall'articolo 60 capoverso 1 LRTV per inoltrare un ricorso contro una trasmissione radiotelevisiva è un termine di perezione, che non può essere prolungato. Detto termine inizia a decorrere dalla diffusione della trasmissione contestata, anche "se il reclamante viene a conoscenza dell'esistenza o del contenuto di questa disposizione solo dopo la scadenza di tale termine" (DTF 124 II 265). Il Tribunale federale ha pertanto respinto il ricorso di diritto amministrativo inoltrato contro la decisione di non entrata in materia dell'autorità di ricorso.

Con **decisione del 29 settembre 1998**, il Tribunale federale ha respinto un ricorso di diritto amministrativo inoltrato contro la decisione dell'autorità in merito al documentario "*Nazigold und Judengeld*" diffuso dal canale DRS, nella misura in cui è entrato nel merito per mancanza di un interesse degno di protezione. Nei considerandi, il Tribunale federale sottolinea che colui che propone un'azione popolare "ha unicamente un diritto giuridico particolare, secondo cui l'autorità di ricorso è tenuta ad evadere la procedura di esclusivo interesse pubblico da lui avviata, conformemente alla legislazione federale". Per contro non può lamentare che l'autorità di ricorso non abbia tenuto conto, a torto, di offerte di prove, non abbia chiarito a sufficienza le circostanze o abbia limitato illecitamente la procedura d'esame.

Con **decisione del 1° dicembre 1998**, il Tribunale federale ha annullato la decisione dell'autorità di ricorso riguardante il documentario intitolato "*L'honneur perdu de la Suisse*" messo in onda dal canale TSR nell'ambito della rubrica "*Temps présent*". La complessità storica del caso aveva indotto l'autorità di ricorso a conferire a due esperti l'incarico di effettuare una perizia. In seguito gli esperti sono stati ascoltati dall'autorità. Quest'ultima non ha invitato le parti a esprimere un parere in merito alle affermazioni degli esperti. L'autorità ha stabilito che i fatti e i rimproveri principali erano già parte integrante del reclamo e che la SSR, in veste di opponente, ha dunque avuto la possibilità di esprimersi in merito. Nella sua

decisione, il Tribunale federale argomenta che la garanzia procedurale derivata dall'articolo 4 Cost., secondo cui sussiste il diritto di essere ascoltati, si applica anche alla procedura dell'autorità di ricorso. La portata di questo diritto dipende dal caso concreto. Nella fattispecie, l'opinione degli esperti avrebbe avuto un grande influsso sulla decisione. L'autorità di ricorso avrebbe dunque dovuto invitare anche gli interessati a pronunciarsi, conformemente all'articolo 64 capoverso 1 LRTV. Il Tribunale federale sottolinea inoltre il carattere formale della garanzia del diritto di essere ascoltati. Di conseguenza, una violazione di tale diritto comporta in genere l'annullamento della decisione. Contrariamente all'opinione dell'autorità di ricorso, il Tribunale federale non ha ritenuto possibile rimediare a questo grave vizio di procedura. L'autorità di ricorso deve pertanto ricuperare le necessarie fasi procedurali nell'ambito dei due reclami e prendere una nuova decisione.

Alla fine dell'anno in esame, presso il Tribunale federale erano ancora pendenti due decisioni dell'autorità di ricorso.

7 Revisione della legge sulla radiotelevisione

Nell'ambito di una consultazione dell'UFCOM (cfr. capitolo 1), l'autorità di ricorso ha potuto esprimere un parere sulle esperienze acquisite applicando l'attuale legge sulla radiotelevisione (LRTV), sulla necessità di nuovi cambiamenti e sulle eventuali modifiche da apportare. L'autorità si è limitata al proprio settore di competenza, ossia al diritto in materia di programmi.

Nella sua presa di posizione, l'autorità di ricorso riporta che, rispetto al decreto federale precedente, le modifiche inserite nella nuova LRTV hanno avuto fondamentalmente effetti positivi. Ciò riguarda in particolare l'istituzione di organi di mediazione da parte delle emittenti. Il lavoro di mediazione e di conciliazione svolto da tali organi ha permesso di risolvere di comune accordo la maggioranza dei reclami, per cui spesso non è nemmeno stato interposto un ricorso presso l'autorità.

Dal punto di vista procedurale, l'autorità di ricorso riconosce delle lacune per quanto riguarda le condizioni di legittimazione (poco chiare, legittimazione mancante per persone giuridiche ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettera *b* LRTV), i ricorsi temporali / le valutazioni a lungo termine e i provvedimenti in caso di violazione delle disposizioni in materia di programmi. L'autorità rileva la necessità di operare modifiche anche nelle disposizioni di diritto sostanziale. I principi del diritto in materia di programmi formulati in modo generico (ad es. articolo 3 capoverso 1 lettera *e* ed *f* LRTV) andrebbero maggiormente concretizzati in modo che l'istruzione di una relativa procedura sia garantita, oppure, se ciò non è auspicato, completamente stralciati. Inoltre, nell'ambito di una revisione sarà perlomeno necessario chiarire se per tutte le emittenti (radiofoniche, televisive; emittenti nazionali e regionali ed emittenti con canali a struttura tematica; emittenti finanziate principalmente con programmi a pagamento, pubblicità o canoni), debbano essere applicate le stesse disposizioni in materia di programmi. Ciò non è di regola il caso nelle legislazioni estere sulla radiodiffusione. Nella sua presa di posizione, l'autorità di ricorso ha suggerito infine di esaminare nel suo insieme l'attuale struttura organizzativa delle autorità e in particolare il rapporto tra sorveglianza generale (ad opera dell'UFCOM) e sorveglianza in materia di programmi (ad opera dell'autorità di ricorso).

Nell'ambito di un'eventuale revisione della LRTV, l'autorità di ricorso ritiene che vi siano due possibili varianti; ciò vale non solo per il diritto in materia di programmi, ma per tutta la LRTV. La prima variante consiste nel mantenere il concetto di base della LRTV, con la distinzione tra sorveglianza generale e sorveglianza in materia di programmi, e la struttura organizzativa delle autorità, limitandosi a operare modifiche puntuali. Nella seconda variante, che implica un cambiamento concettuale radicale, occorre ridefinire fundamentalmente anche il ruolo e la posizione dell'autorità di ricorso. La sorveglianza sulla LRTV potrebbe essere operata da un'unica autorità indipendente, come avviene in molti Paesi europei. Con l'attuale statuto di organo quasi giudiziale, l'autorità di ricorso non potrebbe tuttavia assolvere un compito di

tale portata. L'autorità sostiene comunque che si debba mantenere in ogni caso il ricorso collettivo, di fondamentale importanza sotto il profilo del diritto in materia di programmi, secondo cui praticamente tutte le persone residenti in Svizzera hanno il diritto di interporre ricorso contro trasmissioni radiotelevisive. Il ricorso collettivo rappresenta infatti uno strumento estremamente efficace per garantire il formarsi dell'opinione pubblica.

8 Collaborazione tra autorità di ricorso e European Platform of Regulatory Authorities

Dal 1996 l'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva è membro della European Platform of Regulatory Authorities (qui di seguito EPRA). L'EPRA è un organo indipendente di cui fanno parte numerose autorità nazionali di radiodiffusione e l'Unione europea. Con la partecipazione di entrambe le istanze che si occupano della sorveglianza in materia radiotelevisiva (UFCOM, AIRR), la Svizzera è ben rappresentata in quest'organo.

Scopo dell'EPRA è lo scambio di informazioni e di opinioni. Non ha competenze decisionali e non emana raccomandazioni. Il segretariato è affidato all'Istituto europeo dei supporti dati di Düsseldorf.

Le due riunioni dell'EPRA nell'anno in esame hanno avuto luogo a Frederikstad (15-16 maggio) e ad Aquisgrana (5-6 novembre). Nell'ambito della presentazione di casi concreti sono state approfondite le questioni riguardanti il diritto di radiodiffusione legate alla violenza e alla sfera privata. Altri argomenti trattati sono stati la convergenza, il rapporto tra emittenti e autorità di sorveglianza, come pure i più recenti sviluppi nel settore audiovisivo in seno all'Unione europea e al Consiglio d'Europa.

Il numero di membri dell'EPRA è aumentato considerevolmente, in particolare in seguito all'adesione di Paesi dell'Europa orientale. Anche l'Unione europea attribuisce un peso sempre maggiore all'EPRA e sta valutando la possibilità di istituzionalizzare le proprie relazioni con quest'organo.

L'autorità di ricorso si è dichiarata disposta a organizzare la prossima seduta dell'EPRA a Vevey (6-7 maggio 1999) in collaborazione con l'UFCOM.

9 <http://www.ubi.admin.ch>

Dallo scorso mese di novembre, l'autorità di ricorso in materia radiotelevisiva dispone di un proprio sito Web su Internet. L'indirizzo è il seguente: <http://www.ubi.admin.ch>. Il sito contiene informazioni in tedesco, francese e italiano concernenti l'organizzazione e i compiti dell'autorità, la procedura in materia di programmi, i requisiti per interporre ricorso e l'ultimo rapporto annuale. L'autorità di ricorso si impegna a garantire la massima trasparenza sulla propria attività e pubblica perciò tutte le decisioni nella lingua originale e in forma anonima. Sul sito dell'autorità vi sono inoltre tutti i comunicati stampa e diversi "*link*" che rinviano ad autorità e organizzazioni estere che si occupano del settore radiotelevisivo.

ALLEGATO I: COMPOSITIONE DELL'AUTORITÀ E DELLA SEGRETERIA

Composizione dell'autorità e della segreteria

Membri	In carica dal	Scadenza del mandato
Denis Barrelet (giornalista e prof. universitario, BE)	01.01.1997 Presidente	31.12.2000
Marie-Louise Baumann (giurista, ZH)	01.07.91 Vicepresidente	31.12.2000
Christine Baltzer (presidente della pretura, BL)	01.01.96	31.12.2000
Claudia Bolla (avvocato, BE)	01.07.91	31.12.2000
Giusep Capaul (redattore, GR)	1984	31.12.2000
Sergio Caratti (redattore capo, TI)	01.01.91	31.12.2000
Veronica Heller (municipale SH, avvocato)	01.01.1997	31.12.2000
Denis Masmajan (giornalista, VD)	01.01.1997	31.12.2000
Anton Stadelmann (redattore, BE)	1989	31.12.2000

Segreteria giuridicaPierre Rieder
(responsabile)**In carica dal**

1.10.1997

Impiego al

90%

Marianne Plancherel

1.07.1995
(fino al 30.4.1998)

30%

Isabelle Clerc

1.6.1998

30 %

Cancelleria

Heidi Raemy

fine aprile 1994

50%